

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA E DELLE SCUOLE DI DOTTORATO

Modificato con dr. rep. n. 124 /2012 prot. n. 4012 /l/003 del 28.2.2012

TITOLO I Dottorato di Ricerca

Art. 1 – Istituzione

- 1. Presso l'Università degli Studi di Bergamo sono istituiti Corsi di Dottorato di ricerca che rilasciano titoli accademici attestanti il possesso delle competenze utili per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di qualificata ricerca scientifica.
- 2. I Corsi di Dottorato di ricerca possono essere istituiti dall'Ateneo quale sede unica, ovvero in consorzio con altre Università. In entrambi i casi i Corsi di Dottorato possono essere istituiti anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati di elevata qualificazione culturale e scientifica che conferiscano idonee risorse umane, finanziarie e strumentali.

Art. 2 – Obiettivi formativi

1. La formazione del Dottore di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio e ricerca all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze adeguate per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.

Art. 3 – Risorse finanziarie

- 1. Il Senato Accademico, annualmente, formula proposte al Consiglio di Amministrazione, che valuta l'attuabilità dell'impegno finanziario, in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca attivati.
- 2. Nel caso di consorzio con altri Atenei, ciascun Ateneo contribuisce agli oneri previsti per l'istituzione e l'attivazione del Dottorato consortile nella misura concordata.
- 3. Ai Dottorati con sede unica sono destinate almeno due borse di studio; per i Dottorati consortili il numero delle borse di studio è determinato nell'atto convenzionale.

Art. 4 – Modalità nuove istituzioni e rinnovi

- 1. I Dipartimenti o i Centri di Ateneo, singolarmente o congiuntamente, ovvero in collaborazione con le competenti strutture didattiche, presentano annualmente, entro il 31 gennaio, le proposte di nuova istituzione, con allegata la bozza di Regolamento interno che deve contenere:
- la denominazione del Dottorato:
- l'indicazione del Dipartimento/Centro di Ateneo cui afferisce organizzativamente il Dottorato;
- le aree scientifico-disciplinari interessate;
- l'indicazione dei Dipartimenti e delle eventuali strutture di coordinamento della ricerca universitaria concorrenti al Dottorato:
- la natura del Corso (sede unica o consortile, con indicazione della sede amministrativa);
- la durata di ogni ciclo di Corso (non inferiore a tre anni);
- requisiti per la partecipazione al Corso;

- le linee di ricerca, riferite ad un settore scientifico-disciplinare o ad un'aggregazione di settori, da indicare espressamente, con esplicitazione delle possibili ricadute anche in riferimento al mondo del lavoro;
- l'ordinamento del Corso (obiettivi formativi, percorso di studio, periodo massimo di formazione all'estero che non può in nessun caso superare la metà della durata effettiva del corso e modalità di svolgimento dell'attività didattica e di ricerca);
- le modalità di monitoraggio degli sbocchi lavorativi per i dottorandi;
- i sistemi di valutazione dell'attività svolta dai dottorandi;
- le strutture operative e scientifiche utilizzabili (sia della sede amministrativa che delle sedi consorziate);
- le risorse umane (sia della sede amministrativa che delle sedi consorziate);
- eventuali collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consentano ai dottorandi la frequenza di attività formative e di ricerca.

Al Regolamento interno deve essere allegata la composizione del Collegio dei Docenti con l'indicazione del Coordinatore. Per ogni docente deve essere indicato il settore scientifico-disciplinare di appartenenza nonché l'elenco delle pubblicazioni degli ultimi 5 anni congrue con la tipologia del Dottorato.

La proposta di istituzione deve contenere, con riferimento al ciclo da attivare:

- 1) l'indicazione del numero complessivo dei posti, che non può essere inferiore a 3;
- 2) il numero delle borse di Dottorato richieste all'Ateneo, il numero delle borse finanziate dai Dipartimenti/Centri di Ateneo concorrenti o da strutture esterne mediante apposite convenzioni; il numero delle borse finanziate da ciascun ateneo in caso di Dottorato consortile.
- 2. La relativa delibera di attivazione è adottata dal Senato Accademico entro il 30 marzo successivo, verificando la coerenza del Corso con la programmazione formativa, la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione, nonché previa valutazione del Nucleo di valutazione interno della sussistenza dei requisiti di idoneità.
- 3. I Dipartimenti/Centri di Ateneo presentano entro il 31 gennaio di ogni anno, le proposte di rinnovo di Dottorato di ricerca corredate da una relazione concernente le attività svolte, i risultati conseguiti, gli esiti e le prospettive occupazionali dei Dottori di ricerca, l'indicazione del numero complessivo dei posti, che non può essere inferiore a 3; il numero delle borse di Dottorato richieste all'Ateneo, il numero delle borse finanziate dai Dipartimenti/Centri di Ateneo concorrenti o da strutture esterne mediante apposite convenzioni; il numero delle borse finanziate da ciascun ateneo in caso di Dottorato consortile.

Il Senato Accademico, nei limiti dei fondi destinati dal Consiglio di Amministrazione, delibera entro il 30 marzo successivo, circa i rinnovi dei corsi con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Bergamo e circa l'autorizzazione a far parte di consorzi per i corsi con sede amministrativa presso un altro Ateneo.

Il Nucleo di valutazione interno valuterà con periodicità costante la permanenza dei suddetti requisiti di idoneità.

Art. 5 - Master scientifico-culturali

1. I Collegi dei docenti possono proporre l'istituzione, nell'ambito delle attività progettate per il primo anno, di master universitari anche con il concorso di più Corsi di dottorato di ricerca che prendono il nome di master Scientifico-culturali, riconosciuti dall'Università di Bergamo come master di secondo livello ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 6 - Accesso

1. Possono accedere ai Corsi di Dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma dell'autonomia didattica universitaria, o di laurea specialistica, ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle

autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.

- 2. Ogni anno il Rettore, con proprio decreto, emana il bando di concorso relativamente al ciclo corrente, e ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dandone, altresì, tempestiva comunicazione al MIUR per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici in base al calendario allegato al presente regolamento. Eventuali deroghe potranno essere concesse per il primo ciclo dei corsi di nuova attivazione.
 - 3. Il bando di concorso indica:
- le sedi consorziate:
- il numero complessivo dei posti, che non può essere inferiore a 3;
- il numero e l'ammontare delle borse che per ciascun Dottorato, non può essere inferiore alla metà dei posti disponibili, con arrotondamento in eccesso, distinte tra:
 - a) borse finanziate dall'Ateneo;
 - b) borse finanziate dalle sedi consorziate:
 - c) borse finanziate da strutture esterne all'Ateneo
- i requisiti di ammissione:
- i temi di ricerca:
- le modalità di assegnazione delle borse;
- le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
- gli eventuali contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi.
- 4. Le singole borse di studio ed i corrispondenti progetti di ricerca verranno assegnati ai candidati ammessi sulla base di una valutazione di coerenza con il loro profilo scientifico anche in accordo con l'eventuale soggetto esterno che finanzia la borsa.

Art. 7 – Ammissione al Dottorato di ricerca senza titolarità di borsa di studio

- 1. Possono essere ammessi in soprannumero, qualora idonei nella graduatoria di merito, mantenendo gli assegni in godimento:
- gli assegnisti di ricerca e titolari di borse di ricerca, a condizione che il corso di dottorato di ricerca cui partecipano riguardi la stessa area scientifico – disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni o di borsa;
- i cittadini residenti all'estero;
- i dipendenti pubblici che possono fruire dei benefici della L. 476/84 e successive modificazioni.

Art. 8 – Nomina commissioni giudicatrici per l'accesso al Dottorato

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, nomina con proprio decreto la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo confermati anche di altri Atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Alla commissione possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti è obbligatoria nel caso di convenzioni con soggetti pubblici o privati, finalizzate al finanziamento delle borse di studio. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente ed il Segretario.

Art. 9 – Svolgimento delle prove di valutazione comparativa dei candidati

- 1. Il Collegio dei docenti di ogni singolo dottorato di ricerca può optare, in sede di formulazione del bando, per una delle seguenti tipologie di selezione:
- A) una prova scritta ed un colloquio:
- B) valutazione dei titoli e colloquio.

Nel caso il collegio docenti opti per la modalità "A" potrà anche richiedere la presentazione da parte dei candidati di un curriculum studiorum valutabile per un massimo di 40 punti. Le due modalità sono disciplinate dai successivi commi 2 e 3.

2. A) L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in un colloquio, intesi ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. Il colloquio comprende la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera. L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in lingua straniera, su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

I candidati stranieri dovranno anche dimostrare un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

La Commissione, in relazione alle qualità accertate, attribuisce ad ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. È ammesso al colloquio il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 42/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 42/60.

Le prove di esame si svolgono presso l'Università degli Studi di Bergamo. Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avrà luogo, sarà comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata 15 giorni prima della data fissata per la prova. La convocazione per il colloquio avverrà ugualmente a mezzo lettera raccomandata che verrà inviata a coloro che avranno superato la prova scritta 20 giorni prima della data fissata per la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione esaminatrice.

3. B) I candidati sono invitati ad allegare alla domanda di partecipazione al bando di concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca, oltre al curriculum studiorum anche un progetto di ricerca o lettera d'interesse accademico scritti dal candidato e due lettere di referenza di accademici italiani o stranieri. Tale progetto di ricerca è unicamente finalizzato alla selezione e non necessariamente sarà il progetto di ricerca che sarà affidato.

La commissione giudicatrice per l'esame di ammissione effettuerà la selezione in due fasi:

- I fase: Valutazione della documentazione presentata con l'attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti;
- II fase: È ammesso al colloquio il candidato che abbia conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 42/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 42/60.

Il colloquio potrà essere effettuato, se possibile e sulla base della decisione della commissione, in videoconferenza ed in lingua straniera.

La convocazione per il colloquio dovrà avvenire almeno 10 giorni prima della data fissata per la prova, tramite telegramma o a mezzo posta elettronica.

- 4. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, passaporto, carta d'identità, patente di guida).
- 5. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Rettorato. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove e degli eventuali titoli.
- 6. Gli atti dei concorsi sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge 241/90. Il Rettore può rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.

Art. 10 – Svolgimento dei Corsi e status del dottorando

- 1. Ogni ciclo di corso ha una durata non inferiore a 3 anni.
- 2. Il Collegio dei Docenti stabilisce annualmente gli standard di formazione richiesti ai dottorandi, eventualmente quantificati in termini di crediti formativi universitari ed approva per ognuno di essi il piano di formazione finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione. A tal fine il Collegio dei Docenti nomina un supervisore al quale è affidato il compito di seguire il piano di formazione del dottorando e di guidarlo nell'attività di ricerca, compresa l'elaborazione della tesi finale.

- 3. È vietata la contemporanea iscrizione ad un altro Corso di Dottorato o ad una Scuola di Specializzazione.
- 4. È vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.
- 5. Il dottorando può essere inserito, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, nelle attività di ricerca svolte presso l'Ateneo congruenti con il suo percorso formativo.
- 6. Il Collegio dei Docenti può autorizzare lo svolgimento da parte dei dottorandi di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa. Tale attività non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
- 7. Il dottorando è tenuto a svolgere con assiduità le attività previste dal corso di dottorato di ricerca, come definite dal Collegio dei docenti e a presentare annualmente al Collegio stesso una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca e l'eventuale attività didattiche svolte e i risultati conseguiti. Dovrà altresì indicare le partecipazioni a seminari, congressi o ad altre iniziative scientifiche e le pubblicazioni prodotte. Il Collegio dei docenti può richiedere la discussione orale della relazione secondo modalità prestabilite.

Il dottorando ha l'obbligo di riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipa nel caso in cui ciò venga richiesto dal Collegio dei docenti. In materia di brevetti si applica la normativa vigente in quanto compatibile.

- 8. Il dottorando può svolgere parte della propria attività di ricerca presso strutture qualificate, in Italia o all'estero, previa autorizzazione del Coordinatore, il quale è tenuto ad illustrarne i motivi al Collegio dei Docenti nella prima riunione successiva all'autorizzazione. Per permanenze fuori sede complessivamente superiori a sei mesi, o per le eventuali proroghe, è prescritta l'autorizzazione preventiva dal Collegio dei Docenti.
- 9. Il dottorando potrà svolgere attività lavorative esterne o proseguire l'attività lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso previa autorizzazione del Collegio dei docenti purchè non a tempo pieno o che sia collocata in un periodo limitato dell'anno inferiore ai sei mesi.

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.

10. E' obbligatoria la sospensione del corso in caso di maternità.

È consentita la sospensione dal Corso esclusivamente per i periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati: malattia grave e servizio civile.

Nei casi di sospensione per maternità o malattia non inferiore a 30 giorni, verrà contestualmente sospesa l'erogazione della borsa di studio.

Il dottorando ha diritto al recupero delle mensilità di borsa non percepite a decorrere dal primo mese di ripresa della frequenza del corso.

Il recupero è deliberato dal Collegio dei Docenti, previa istanza del dottorando interessato, per periodi di sospensione non inferiori a 30 giorni e, conseguentemente, solo per mensilità intere di borsa di studio.

A seguito del recupero, l'esame finale verrà sostenuto nella prima sessione utile.

- 11. Il Collegio, sentito anche il supervisore, con motivata delibera, procede all'ammissione all'anno successivo e all'esame finale ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al Rettore l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del Corso.
- Le cause di esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei docenti, oltre al caso predetto, sono le seguenti:
- attività lavorative svolte senza l'autorizzazione scritta del Collegio dei docenti;
- contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari;
- assenze ingiustificate e prolungate;

- mancata acquisizione dei crediti formativi universitari richiesti nel piano formativo (se previsto).

Art. 11 – Borsa di Dottorato

- 1. La borsa, il cui importo minimo è previsto dalla normativa a livello nazionale, è erogata in rate con cadenza non superiore al bimestre. L'importo della borsa di Dottorato è maggiorato del 50% per periodi di effettiva permanenza all'estero, di durata superiore ai 20 giorni, finalizzati allo svolgimento di parte della propria attività di ricerca presso strutture qualificate. Resta esclusa dalla maggiorazione la permanenza all'estero per la partecipazione a congressi e convegni.
- 2. Al dottorando, nei limiti stabiliti dal Collegio dei docenti, spettano rimborsi su fondi del Dipartimento o del Centro di Ateneo a cui afferisce il Corso di dottorato per:
- partecipazione a corsi specialistici, convegni e congressi:
 - a) pagamento delle spese di iscrizione;
 - b) rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.
- mobilità tra sede amministrativa e sedi consorziate o altre sedi indicate dal Coordinatore:
 - a) rimborso delle spese di viaggio;
 - b) contributo per le spese di vitto e/o alloggio
- periodi di studio e ricerca all'estero:
 - a) rimborso del biglietto aereo a/r per la classe economica
 - b) eventuali quote di iscrizione richieste dalle Università ospitanti.
- 3. La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del Corso comporta la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei già percepiti e relativi all'anno per il quale è stato emesso il provvedimento.

Art. 12 – Collegio dei Docenti e Coordinatore

- 1. Il Collegio docenti deve essere composto almeno da 10 docenti tra professori di ruolo o ricercatori afferenti alle strutture interessate al corso e inquadrati nei settori scientifico-disciplinari delle aree cui il corso si riferisce. In ogni caso docenti e ricercatori possono far parte soltanto di un Collegio.
- 2. Potranno far parte del Collegio docenti anche il personale non di ruolo nelle Università e i dipendenti di altri Enti, in possesso di adeguato curriculum scientifico.
- 3. Il Collegio dei Docenti cura la predisposizione e lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, propone le modifiche al regolamento del corso e predispone la relazione conclusiva sull'attività svolta.
- Il Collegio dei Docenti deve riunirsi almeno due volte all'anno per verificare il regolare svolgimento del corso.
- 4. Il Coordinatore viene eletto tra i professori a tempo pieno che fanno parte del Collegio dei Docenti; esso resta in carica per un intero ciclo. Il Coordinatore rappresenta il corso di dottorato, presiede il Collegio dei Docenti e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Art. 13 – Comitato direttivo

- 1. I Corsi o le Scuole di Dottorato di particolare complessità organizzativa che prevedano il finanziamento da parte di un soggetto esterno di un numero di borse di studio superiore a 3 per ciascun ciclo, possono dotarsi di un Comitato direttivo composto dal Coordinatore del Corso, da un Rappresentante indicato dal soggetto finanziatore e da un membro designato dal Rettore.
- 2. Il Comitato Direttivo, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Collegio docenti, può esercitare le funzioni di reperimento dei fondi necessari al funzionamento della Scuola relativamente ai costi della attività didattica e del placement (in entrata e in uscita) dei dottorandi.
- 3. Nei Regolamenti interni dei singoli Corsi di dottorato o Scuole si provvederà a declinare ulteriormente le competenze del Comitato direttivo in relazione alle singole specificità.

Art. 14 – Conseguimento del titolo

- 1. Alla conclusione del corso il Collegio dei Docenti dovrà esprimere un giudizio sull'attività complessiva di ogni dottorando.
- 2. Entro 15 giorni dalla conclusione del corso di dottorato, i candidati che ne hanno avuto autorizzazione dal Collegio dei docenti presentano, presso il competente ufficio dell'Università, domanda di ammissione all'esame finale. Non appena abbiano notizia dei nominativi dei componenti la Commissione giudicatrice, i candidati provvedono ad inviare loro una copia della loro dissertazione unitamente al giudizio del Collegio dei Docenti.

Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, previa istanza del dottorando interessato, può ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati.

La proroga di cui al precedente comma verrà concessa per un anno e i casi per i quali è prevista sono i seguenti: malattia prolungata, maternità, caso fortuito e forza maggiore, esigenza di approfondimento della tesi di dottorato.

Nei primi due casi il Collegio dei docenti prenderà atto della documentazione prodotta, mentre per gli altri casi valuterà discrezionalmente.

- 3. Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale. Tale esame si svolge sulla base di un colloquio con il candidato, avente per tema la sua tesi, redatta in lingua italiana o in altra lingua.
- 4. Entro 30 giorni dalla conclusione del corso, i dottorandi dovranno inoltrare al Rettore l'eventuale domanda di proroga dell'esame finale.
- 5. La data e il luogo d'esame verranno comunicati direttamente ai dottorandi e affissi all'albo dell'Università con 20 giorni d'anticipo. La data per la discussione della tesi di dottorato di ricerca non può essere disattesa. L'interessato può tuttavia chiedere all'Ateneo di tenere conto di particolari circostanze che giustifichino l'assenza nei seguenti casi: malattia e forza maggiore. Il Collegio dei docenti nel primo caso dovrà prendere atto dell'idonea documentazione, nel secondo valuterà discrezionalmente.
 - 6. In caso di mancato superamento l'esame può essere ripetuto per una sola volta.
- 7. La nomina delle Commissioni giudicatrici è disposta con decreto del Rettore su proposta del Collegio dei Docenti, entro trenta giorni dalla conclusione del corso di dottorato. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due componenti la Commissione devono essere esterni agli Atenei partecipanti al dottorato. Non possono fare parte della Commissione i componenti del Collegio dei Docenti ed i supervisori per i relativi dottorandi. La commissione nomina al proprio interno il Presidente ed il Segretario.

La composizione della Commissione può essere integrata da non più di due esperti, la cui disponibilità è accertata preventivamente dal Collegio dei Docenti, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.

Le dimissioni dei componenti delle Commissioni devono essere motivate ed accettate dal Rettore

Le commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le valutazioni entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorsi i termini suddetti, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

8. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

Art. 15 – Dottorati consortili

1. Nel caso di Corsi di Dottorato consortili, questi saranno disciplinati dalle norme previste negli appositi atti convenzionali, integrative del presente regolamento.

Art. 16 – Valutazione

- 1. Ai fini della valutazione relativa alla permanenza dei requisiti di idoneità e alla rispondenza dei corsi agli obiettivi formativi prefissati, il Collegio dei Docenti trasmetterà una relazione annuale al Rettore.
- 2. La relazione del Nucleo di valutazione interno è formulata tenendo conto delle analisi specifiche espresse al riguardo dal Collegio dei Docenti.
- 3. Tale relazione, accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico, è inviata dal Rettore al Ministero dell'Università per la trasmissione all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

TITOLO II

Internazionalizzazione dei corsi di dottorato di ricerca

Art. 17 - Dottorato internazionale

L'Università degli Studi di Bergamo può istituire corsi di dottorato internazionali sulla base di accordi di collaborazione con Università straniere, redatti secondo lo schema quadro approvato dal Senato Accademico o sulla base di programmi finanziati dall'Unione Europea". Le norme del presente Regolamento si applicheranno solo in quanto compatibili con la disciplina specifica.

Art. 18 - Procedure istitutive

- 1. Il progetto istitutivo di un nuovo corso di dottorato internazionale o di internazionalizzazione di un corso di dottorato già esistente deve contenere i seguenti elementi:
- indicazione delle Università partner;
- programma formativo con indicazione analitica delle tematiche scientifiche, con eventuale previsione di curricula;
- articolazione della didattica svolta presso le sedi interessate, con indicazione dei corsi, seminari ed altre attività:
- indicazione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso per ciascuna delle Università e del Collegio dei docenti, che deve essere composto da rappresentanti di tutte le Istituzioni coinvolte:
- modalità di nomina delle Commissioni per l'ammissione al corso e per l'esame finale per il conseguimento del titolo, con l'espressa previsione che i componenti della Commissione siano designati da ciascuna Università in misura paritetica;
- apporto finanziario di ciascuna sede, comprendente il finanziamento delle borse di studio, le spese di mobilità per docenti e dottorandi, gli eventuali oneri aggiuntivi connessi al funzionamento del corso; le modalità saranno determinate anche tenuto conto di quanto previsto nei programmi relativi al finanziamento delle borse;
- articolazione tra le varie sedi dei periodi di formazione da parte degli iscritti al corso.
- 2. I progetti corredati del parere positivo del Consiglio di Dipartimento o della Giunta del Centro di Ateneo sono sottoposti all'approvazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e previa acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione interna.

Art. 19 - Modalità di ammissione e rilascio del titolo

1. Le modalità di ammissione ai corsi sono regolate secondo la normativa vigente presso le istituzioni coinvolte. Nel caso di internazionalizzazione di corsi di dottorato già esistenti deve essere preliminarmente accertata l'equivalenza dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi.

- 2. La tesi di dottorato è redatta in lingua inglese o in una delle lingue nazionali dei candidati.
- 3. E' rilasciato un titolo congiunto a firma dei Rettori di tutte le Università partecipanti al dottorato, oppure un titolo riconosciuto dalle parti contraenti.

Art. 20 - Accordi internazionali di cotutela di tesi di dottorato

- 1. Nell'ambito di apposito accordo internazionale di cotutela stipulato dall'Università degli Studi di Bergamo con una Università straniera, la tesi di dottorato di ricerca può essere svolta con la supervisione di un docente di ciascuna delle due istituzioni.
- 2. Lo svolgimento dell'attività di ricerca può effettuarsi, per periodi alternati, presso le due strutture e la tesi finale può essere sviluppata e discussa con la supervisione di un docente di ciascuna istituzione.
- 3. L'accordo di cotutela deve essere approvato dal Collegio dei docenti o Giunta del Centro di Ateneo e dal Consiglio di Dipartimento interessati.
- 4. La Commissione per il conferimento del titolo è composta pariteticamente da rappresentanti scientifici dei due Paesi. La tesi di dottorato così elaborata verrà discussa in un'unica sede e successivamente alla discussione, in seguito a relazione favorevole della Commissione giudicatrice, sarà rilasciato, da parte delle Università contraenti, un doppio titolo di dottore di ricerca.
- 5. La tesi di dottorato è redatta nella lingua di uno dei Paesi interessati o in inglese ed è completata da un riassunto nell'altra lingua.

Art. 21 - Iscrizione dottorando straniero

- 1. L'Università partner dovrà comunicare i nominativi dei propri iscritti alle Università partecipanti all'accordo.
- 1. Il dottorando straniero dovrà presentare un documento che attesti l'iscrizione al dottorato dell'Università straniera partecipante all'accordo e, previo rilascio di un documento attestante la frequenza presso l'Ateneo di Bergamo, sarà ammesso a tutti i benefici riconosciuti agli studenti dell'Ateneo.

TITOLO III Scuole di dottorato

Art. 22 - Principi generali

- 1. Possono essere istituite presso l'Università di Bergamo le Scuole di Dottorato che si caratterizzano per l'adesione a un progetto formativo integrato, l'esistenza di attività formative comuni e il coordinamento tra diversi dottorati.
- 2. Una Scuola di Dottorato, avente sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Bergamo, può essere costituita dalla:
- a. aggregazione di Corsi di dottorato di ricerca con affinità tematica o metodologica istituiti presso l'Ateneo;
- b. aggregazione di Corsi di dottorato di sedi universitarie diverse, anche straniere, risultanti da consorzi interuniversitari e con sede amministrativa presso l'Università di Bergamo;
- c. adesione a un progetto formativo integrato centrato su più aree scientifiche.
- 3. Anche se aggregati in Scuole, i Corsi di dottorato manterranno la loro identità e rilasceranno il titolo di dottore di ricerca.

Art. 23 - Istituzione

- 1. La proposta di istituzione delle Scuole di dottorato avviene in contemporanea con le proposte relative ai singoli Corsi di dottorato di ricerca e segue lo stesso iter procedurale previsto per l'istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca.
- 2. Uno o più collegi di Dottorato propongono l'istituzione di una Scuola da sottoporre all'approvazione del Consiglio o dei Consigli di Dipartimento.

- 3. La Scuola nata da consorzio interuniversitario ha la propria sede presso l'Università degli Studi di Bergamo.
 - 4. La proposta di istituzione deve contenere:
- la formulazione di un progetto formativo che indichi le tematiche scientifiche oggetto della Scuola e la relativa denominazione;
- le modalità di frequenza;
- una dettagliata descrizione delle strutture nelle quali si svolge la formazione, delle attrezzature e delle risorse finanziarie;
- l'elenco dei docenti che compongono il Consiglio, ovvero dei Coordinatori dei dottorati afferenti alla Scuola;
- l'indicazione del Direttore della Scuola o di un referente provvisorio;
- l'eventuale partecipazione di altri dipartimenti dell'Università degli Studi di Bergamo e di enti esterni pubblici o privati in possesso di requisiti culturali e scientifici, nonché di personale e attrezzature idonee all'attivazione dei corsi;
- le modalità di verifica dell'attività svolta dai dottorandi durante lo svolgimento del corso e alla fine di ogni anno di corso.
- 5. La proposta dovrà essere corredata della delibera di approvazione del Consiglio o dei Consigli di Dipartimento sedi dei Dottorati partecipanti alla Scuola.
 - 6. Le domande pervenute saranno sottoposte al parere del Nucleo di Valutazione.
- 7. Il Senato ed il Consiglio d'Amministrazione delibereranno, per quanto di rispettiva competenza, l'istituzione della Scuola.
 - 8. Tale istituzione avrà la durata almeno di un triennio.

Art. 24 - Organi delle Scuole

- 1. Ciascuna Scuola ha un Consiglio e un Direttore.
- 2. Qualora all'interno della Scuola di dottorato siano previsti più curricula potranno essere designati dei Responsabili.
- 3. Il Direttore e gli altri componenti del Consiglio non possono svolgere le medesime funzioni in altra Scuola di dottorato italiana.
 - 4. Per il proprio funzionamento le Scuole potranno darsi un proprio Regolamento.

Art. 25 - Consiglio della Scuola

- 1. Il Consiglio della Scuola è composto dai Coordinatori dei diversi Corsi di dottorato di ricerca aggregati nella Scuola. Nel caso di Scuola formata da un minimo di due e un massimo di cinque Corsi di dottorato di ricerca, il Consiglio potrà essere integrato da un ulteriore componente per Corso di dottorato afferente alla Scuola. Tale componente è designato dal Collegio dei docenti del Corso di dottorato all'interno del Collegio stesso. Il Consiglio può essere altresì integrato da rappresentanti del mondo economico, sociale e culturale, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio stesso, in numero non superiore a un terzo dei componenti del Consiglio.
 - 2. Il Consiglio assume le proprie decisioni a maggioranza semplice.

Art. 26 - Direttore della Scuola

- 1. Il Direttore è eletto dal Consiglio al suo interno.
- 2. La durata del mandato è triennale ed è rinnovabile per un sola volta.

Art. 27 - Attività delle Scuole

1. Ciascuna Scuola favorisce forme di coordinamento nella promozione e nell'organizzazione delle diverse attività formative e di ricerca dei dottorati che ne fanno parte. Indirizza e coordina tutte le iniziative utili a migliorare il funzionamento dei corsi e la qualità della formazione.

- 2. La Scuola, entro il termine previsto per il bando di Ateneo, provvede ad attribuire ai singoli dottorati di afferenza, le eventuali borse ad esse assegnate dagli organi di governo dell'Ateneo.
- 3. Sulla base delle indicazioni del Coordinatore e del Collegio di ciascun Corso di dottorato, la Scuola decide le attività didattiche comuni, articolate in crediti formativi ed elabora un unico calendario di tali attività.
- 4. La Scuola predispone le modalità di valutazione del profitto ai fini del passaggio da un anno all'altro dei dottorandi.

Art. 28 - Risorse

1. La Scuola di dottorato non è una unità amministrativa. In sede di attivazione verrà assegnato alla Scuola un fondo da destinare ad attività di internazionalizzazione dei dottorati.

La scuola provvederà all'assegnazione delle quote ai singoli dottorati.

Le risorse così determinate saranno poi trasferite ai dipartimenti sedi amministrative dei dottorati che costituiscono la Scuola stessa.

- 2. Le altre risorse a disposizione della Scuola potranno essere:
- a. quelle provenienti dall'Università pari all'importo delle borse attribuite ai corsi di dottorato afferentia lla scuola, finanziati dal bilancio di Ateneo;
- b. quelle che autonomamente la Scuola riuscirà ad ottenere da enti pubblici e privati, attraverso la stipula di accordi/convenzioni tra tali enti e i/il dipartimenti/o sedi/e amministrativa del dottorato.

Art. 29 - Valutazione

Ai fini della valutazione dell'attività svolta, la Scuola trasmette una relazione annuale al Nucleo di Valutazione contestualmente alla rendicontazione dell'attività dei dottorati.

Art. 30 - Scuola di dottorato ai sensi dell'art. 12 D.M. 8.5.2001

E' stata attivata presso l'Università degli Studi di Bergamo la scuola di dottorato in antropologia ed epistemologia della complessità prevista dall'art. 12 del D.M. 8.5.2001 che ne disciplina il funzionamento.

A conclusione della sperimentazione in corso si approverà la specifica disciplina.

Art. 31 - Norme finali e transitorie

In prima applicazione, potrà essere richiesta la costituzione in Scuola in presenza di almeno due Corsi di Dottorato di cui almeno uno già attivo nei cicli precedenti, il XXI compreso.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nella legge n. 210/1998 e nel regolamento di attuazione ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, nonché nello Statuto dell'Università di Bergamo.

Il Titolo III del presente Regolamento, sarà riesaminato alla luce della evoluzione normativa correlata alla emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 17 del 5 agosto 2004, n. 262, per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-2006.

Allegati:

- 1) Calendario didattico in vigore per l'a.a. 2008/2008
- 2) Calendario didattico in vigore dall'a.a. 2009/2010

CALENDARIO DIDATTICO PER L'AA. 2008/2009

Durata legale dei corsi di dottorato: indicata nei bandi per l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca e comunque non inferiore ai tre anni. I corsi di dottorato di ricerca decorrono dall'1 gennaio e il bando per la selezione sarà pubblicato entro il 31 agosto

SCADENZE PER I DOTTORANDI

Iscrizioni al primo anno	entro il 31 dicembre
Consegna relazione sull'attività svolta nell'annualità	entro il 30 novembre
Iscrizione all'esame finale	entro il 31 dicembre
Richiesta differimento esame finale e consegna tesi al Collegio docenti	entro 30 novembre
Consegna tesi ai membri della commissione corredate dal giudizio sull'attività complessiva del dottorando espresso dal Collegio dei docenti	entro il 31 gennaio
Consegna tre copie tesi finale all'Ufficio personale	entro il 31 gennaio

SCADENZE PER IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Seduta per: nomina della commissione per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato;	entro il 30 settembre
Nomina della commissione per l'esame finale;	
Seduta per: l'attribuzione ai dottorandi del tutor e definizione del programma di ricerca che svolgeranno durante il corso di dottorato di ricerca; Ammissione dei dottorandi all'anno successivo e giudizio sulla tesi finale;	entro il 31 gennaio
Ammissione o differimento per l'esame finale. N.B può essere chiesta al supervisore	

SCADENZE PER LE COMMISSIONI PER L'AMMISSIONE

Conclusione attività	entro il 15 novembre
L'Conclusione attività	i entro il 15 novembre

SCADENZE PER LE COMMISSIONI PER L'ESAME FINALE

Nomina	entro il 31 gennaio
Conclusione lavori	entro 90 giorni dalla nomina
Comunicazione data esame finale all'ufficio personale	30 giorni prima della data fissata
	per l'esame finale

CALENDARIO DIDATTICO IN VIGORE DALL'A.A. 2009/2010

Durata legale dei corsi di dottorato: indicata nei bandi per l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca e comunque non inferiore ai tre anni. I corsi di dottorato di ricerca possono decorrere:

a) dall'1 ottobre, con pubblicazione del bando per la selezione entro il 15 maggio b) dall'1 gennaio, con pubblicazione del bando per la selezione entro il 31 agosto

SCADENZE PER I DOTTORANDI

	Inizio corsi 1 ottobre	Inizio corsi 1 gennaio
	entro il 30	entro il 31
Iscrizioni al primo anno	settembre	dicembre
Consegna relazione sull'attività svolta		entro il 30
nell'annualità	entro il 31 agosto	novembre
Iscrizione all'esame finale	entro il 31 ottobre	entro il 31 gennaio
Richiesta differimento esame finale e consegna		
tesi al Collegio docenti	entro il 31 agosto	entro 31 ottobre
Consegna tesi ai membri della commissione		
corredate dal giudizio sull'attività complessiva del		
dottorando espresso dal Collegio dei docenti e		
consegna tesi finale all'Ufficio personale	entro il 31 ottobre	entro il 31 gennaio

SCADENZE PER IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Seduta per: nomina della commissione per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato;	entro il 15 giugno	entro il 30 settembre
Seduta per: l'attribuzione ai dottorandi del tutor e definizione del programma di ricerca che svolgeranno durante il corso di dottorato di ricerca; Ammissione dei dottorandi all'anno successivo e giudizio sulla tesi finale;	entro il 15 ottobre	entro il 15 gennaio
Nomina della commissione per l'esame finale;		

N.B. L'ammissione o il differimento per l'esame finale può essere chiesta al supervisore

SCADENZE PER LE COMMISSIONI PER L'AMMISSIONE

	entro il 10	entro il 30
Conclusione attività	settembre	novembre

SCADENZE PER LE COMMISSIONI PER L'ESAME FINALE

Comunicazione data esame finale all'ufficio	30 giorni prima	30 giorni prima della
personale	della data fissata	data fissata per
	per l'esame finale	l'esame finale

Bergamo 28.2.2012

IL RETTORE F.to Prof. Stefano Paleari